



Regione Lombardia – D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale



# **ALUNNO CON DISABILITA'**

**NUOVE MODALITA' PER  
L'INDIVIDUAZIONE AL FINE  
DELL'INTEGRAZIONE  
SCOLASTICA**

# NORMATIVA

- LEGGE 104/92
- DPR 24 FEBBRAIO 1994
- LEGGE 289/2002 ART.35 COMMA 7
- DPCM 185/2006

# PUNTI SALIENTI

- **La legge 289/02, art.35, comma 7:**
- le ASL provvedono all'individuazione dell'alunno con handicap sulla base di accertamenti collegiali.
- **Il DPCM 185/2006, regolamento attuativo:**
- L'accertamento è effettuato da un collegio su richiesta dei genitori;
- Gli accertamenti devono essere effettuati in tempo utile per la formazione delle classi;
- Agli accertamenti provvedono le Aziende Sanitarie;
- Per l'accertamento devono essere utilizzati metodi di classificazione riconosciuti dell'OMS.

# I richiami alla legge 104

- **L.104/92' Legge –quadro per l'assistenza , l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate**
- **Art.3:** definisce come persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento. La minorazione può essere stabilizzata e progressiva e assumere situazione di gravità;
- **Art.12:** garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con handicap;
- **Art.13:** assicura l'integrazione scolastica della persona handicappata attraverso azioni per lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento.

# Punti salienti

***DPR 24 febbraio 1994 ( atto di indirizzo in materia di alunni portatori di handicap):***

- all'individuazione dell'alunno disabile provvede lo specialista ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso le ASL o in regime di convenzione con le medesime.

# Fino all'a.s. 2006/2007

- La certificazione era emessa dallo specialista (neuropsichiatra infantile, o psicologo) con prevalenza di specialisti delle U.O.N.P.I.A della A.O. (**DPR 24 febbraio 1994** “atto di indirizzo in materia di alunni portatori di handicap)
- Erano certificati anche alunni non handicappati (secondo la definizione dell'art.3 della L.104/92).

# Dall'a.s. 2007/2008

- Non più certificazione ma accertamento
- Non più specialista ma collegio
- Non più “disabilità” ma **handicap** (nell’accezione dell’art. 3 della L.104/02)
- Non più “diagnosi” generiche ma con **classificazione internazionale** riconosciuta dall’OMS

# IL DPCM 185/06 OBBLIGO O OPPORTUNITA' ?

La regione, attraverso propri atti, definisce Linee di indirizzo, organizzative e metodologiche, che garantiscano, sul proprio territorio, la maggiore omogeneità possibile sia nella fase di accertamento sia in quella della reale integrazione.

# L'opportunità

- Rimettere al centro la famiglia ed il minore secondo le finalità previste dalla l.r. 34
- Ricreare integrazione tra le istituzioni : Regione, ASL, AO – UONPIA, Scuola, Comuni
- Verificare i diversi percorsi realizzati sul territorio regionale, estrapolare le buone prassi ed estenderle
- Rivisitare l'intero percorso di inclusione ed integrazione scolastica.

# Lavorare insieme

Abbiamo costituito un gruppo di lavoro regionale, interdirezionale (DG Famiglia, DG Sanità, DG Istruzione) ed interistituzionale (Ufficio Scolastico Regionale, ANCI, ASL, UONPIA ) e con la partecipazione di Ledha.

# Cosa abbiamo fatto (1)

- Istituito i collegi in ogni ASL
- Definito il campo di applicazione ed i tempi
- Predisposto modelli domanda e verbale di accertamento “regionale”
- Indicato il metodo di classificazione
- Le patologie della sfera psichica sono certificate anche dallo psicologo

# Cosa abbiamo fatto (2)

- Riconosciuto agli istituti di riabilitazione una tariffa di 40€ per ogni seduta “diagnostica”
- emanato sperimentalmente il modello regionale semplificato per la stesura della Diagnosi Funzionale
- I tempi sono più articolati (modulati sui differenti bisogni, nuova scadenza per invio dati attività

# La diagnosi funzionale

- È redatta dall'èquipe che ha in carico il minore (DPR 24 febbraio 1994)
- Indica i deficit ma anche le potenzialità
- Contiene le informazioni per poter provvedere alle forme di sostegno
- E' consegnata alla famiglia che la fa avere alla scuola
- È aggiornata ad ogni passaggio di ciclo ( e variazioni significative)
- E' redatta subito dopo l'accertamento ( in tempo per mettere in campo il sostegno)

# Tempistica della famiglia

- **Domanda di accertamento collegiale**
- Prima iscrizione: entro il 31 dicembre anno precedente inizio frequenza scolastica
- Per bambini già frequentanti (segnalati dalla scuola...) entro aprile maggio
- **Ricorso**
- Entro 30 gg consegna verbale

# Tempistica della ASL

- **Visita prima istanza e organismo riesame**
- Entro 60gg dalla domanda/ricorso (in tempo per formazione classi)

# Tempistica diagnosi funzionale

- Subito dopo l'accertamento (con il medesimo riferimento all'anno scolastico)
- Prima iscrizione: entro la scadenza delle iscrizioni (in genere gennaio )
- Per bambini già frequentanti: entro aprile maggio

# Il futuro... prossimo

- **II COORDINAMENTO E LA REGIA  
CON IL CONTRIBUTO DI TUTTI GLI  
ATTORI**
- PDF e il PEI in uno strumento unico di  
lettura, programmazione e verifica

# La sfida dell'integrazione

- L'attivazione dei tavoli territoriali per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza come strumento di coordinamento e di regia
- Il PDF e il PEI in uno strumento unico e dinamico di lettura programmazione e verifica del progetto individualizzato